

MILANO 19 LUGLIO 2013

L'IMPRESA DI FARE IMPRESA: 1 EURO PUO'

BASTARE?

SRL SEMPLIFICATA PRIMI BILANCI E

PROSPETTIVE

Ringrazio l'Ass Sind Not Lomb per questa occasione di confronto, tanto più importante in quanto si pone nel mezzo dell'iter parlamentare di conversione del DL 76/2013, il cui articolo 9, commi 13 e seguenti, come a tutti ben noto, interviene nuovamente in materia di agevolazione all'imprenditoria, modificando la pur recente disciplina della srls e della srlcr, ora unificate nell'unica fattispecie della srls, a disposizione di tutte le persone fisiche, anche ultratrentacinquenni.

Viene da chiedersi perché il Governo abbia ritenuto di intervenire sulla materia prima ancora che la maggior parte (la quasi totalità) delle società in questione abbia concluso il primo esercizio di attività: sulla base di quali considerazioni, con che obiettivo?

Non aiutando la relazione tecnica al decreto, la quale si limita a sottolineare come l'impatto in termini di gettito non sarebbe rilevante, stante lo scarso (?) numero di srlcr, soccorrono le dichiarazioni del Ministro dello Sviluppo, il quale ha dichiarato come *“questi interventi rafforzano notevolmente il ruolo dell'imprenditorialità nella creazione di occupazione; da oggi chiunque in Italia, a prescindere dall'età, può aprire una società a costi pressoché nulli. Questa misura consente al Paese di compiere un balzo in avanti nelle classifiche internazionali sulla competitività e diventare più attrattivo per gli investitori esteri”*.

La logica dell'intervento, dunque, è la stessa sottesa all'intervento originario, attuato con il DL 1/2012.

Quanto alla creazione di occupazione, trovo molto interessanti i dati emergenti dalla relazione del dott. Adamo, in particolare quelli relativi alle srls e srlcr “inattive” (ben il 60% del totale) ed al numero di addetti (al 31 marzo scorso, il 90% delle società in oggetto non avevano “addetti”): da tali dati emerge, dunque, qualche criticità rispetto al conseguimento dell'obiettivo di creare occupazione.

L'altro obiettivo dichiarato era, ed è, di migliorare il ranking del nostro Paese nella classifica “starting a

business” del rapporto Doing Business, con l'intento di attrarre capitali stranieri.

Detto rapporto, redatto annualmente dalla Banca Mondiale, ha lo scopo di fornire i dati per comprendere e migliorare il contesto normativo per lo sviluppo del commercio mondiale; con riferimento all'avvio di impresa, il rapporto si basa sulla rilevazione di tempi e costi per la costituzione di una società a responsabilità limitata con capitale pari a 10 volte il reddito nazionale pro-capite: si fa riferimento ad una società con capitale di poco più di 250.000 euro.

L'analisi dei tempi si basa sul principio che ogni “procedura” (interazione tra i soci e terzi soggetti finalizzata alla costituzione) richieda un tempo minimo di 1 giorno e che non è possibile svolgere più di una procedura per giorno (quindi in contemporanea); l'analisi dei costi, invece, si riferisce ai costi fiscali ed a quelli relativi ad interventi professionali obbligatori per legge (sono escluse, quindi, le mere attività di consulenza “facoltativa”): in base a ciò, per la costituzione di srl sarebbero richieste nel ns. Paese 6 procedure, per 6 giorni di durata e con un costo di 4.744,86 euro, il che pone l'Italia al 73° posto su 185 paesi considerati. Si noti, per esempio, che tra dette 6 procedure vanno annoverate la vidimazione dei libri contabili ed il

pagamento della tassa di concessione governativa per tale vidimazione (considerate 2 procedure distinte e 2 giorni!!). Da un test di verifica dei dati DB elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato, emergono ulteriori indicazioni critiche:

-quanto alla scelta del caso, il fatto che l'impresa tipo individuata dal caso di studio non corrisponda alla realtà del contesto economico del Paese determina una distorsione nella comparazione dei dati;

-detta distorsione, inoltre, deriva anche dal fatto che i diversi paesi utilizzino criteri differenti per la determinazione degli onorari professionali.

Non solo, ma occorrerebbe effettuare una verifica sugli onorari effettivamente applicati dai professionisti, nei diversi paesi.

Il test effettuato dal CNN si è occupato anche di verificare la rispondenza dei costi notarili risultanti dal rapporto Doing Business con quelli ufficiali forniti dai diversi notariati e con i preventivi effettivamente indicati da alcuni studi notarili degli stessi Paesi considerati (Austria, Belgio, Olanda, Germania, Lussemburgo), scoprendo come in alcuni casi (Austria, Lussemburgo) i dati forniti dal notariato sono sensibilmente diversi da quelli risultanti dal rapporto DB e come in tutti detti paesi i costi notarili per la costituzione sono uguali o superiori a quelli italiani.

Ripetendo il test con riferimento alla costituzione di una srl con capitale minimo, risulta che solo la Germania ha costi sensibilmente inferiori ai nostri, mentre Olanda, Austria, Belgio e Lussemburgo hanno costi superiori a quelli italiani.

Il CNN ha, inoltre, affidato ad uno studio legale internazionale (lo studio Delfino – Willkie Farr & Gallagher) uno studio comparatistico relativo a costi, formalità, professionisti coinvolti e tempi per la costituzione di srl in alcuni paesi UE (Austria, Spagna, Olanda, Polonia, Lussemburgo, Regno Unito, Germania, Francia e Belgio) ed in due stati USA (New York e Delaware).

Lo studio è stato condotto mediante la concreta richiesta di svolgimento della pratica e ha intenzionalmente coinvolto anche l'attività di professionisti il cui intervento non sia obbligatorio per legge, ma di fatto abitualmente richiesto, così da far emergere i costi effettivi (si pensi all'assistenza dell'avvocato in Gran Bretagna).

Sul piano dei tempi, si è considerato ciò che di fatto accade (il DB, invece, considera almeno un giorno per ogni adempimento, anche quando più adempimenti possano essere svolti contemporaneamente).

L'esito dello studio legittima ulteriori dubbi circa l'idoneità del rapporto DB a costituire un serio punto di riferimento per l'affidabilità di un'economia o di un sistema giuridico,

anche perché gli indicatori considerati trascurano completamente altri dati rilevanti per attrarre i capitali stranieri (pensiamo all'efficienza della giustizia civile, od alle rigidità del mercato del lavoro, ad esempio).

(come ricordava il Collega Chiofalo, è paradossale che il ranking DB sia elevato per quei paesi -come il Ruanda- nei quali il livello di controllo, e quindi di sicurezza giuridica, è particolarmente ridotto).

Dette criticità sottese ai criteri di raccolta e di analisi dei dati del rapporto DB dovrebbero -a mio giudizio- indurre ad una seria riflessione in ordine all'opportunità di tutelare maggiormente il "made in Italy", anche sul piano del sistema giuridico, del suo grado di civiltà e della sua attitudine a soddisfare la domanda di tutela emergente dalla società: intendo dire che se l'Italia è la culla del diritto, non si capisce per quale motivo si debba porre in discussione e rinunciare alle nostre tradizioni giuridiche inseguendo il mito di una presunta competitività di sistema, basata in realtà su criteri censurabili.

Ciò detto, veniamo ad esaminare nello specifico la questione srls.

Come ricorderete, tale istituto è stato introdotto con DL 1/2012 (cd. CRESCI ITALIA), il quale prevedeva la costituzione di detta società con scrittura privata. La

reazione critica a tale previsione non fu del solo Notariato, ma anche del mondo accademico e giudiziario ed il dibattito si concluse, in sede di conversione del decreto, con la previsione, anche per la srls, della costituzione mediante atto pubblico, in conformità ad un modulo standard da approvarsi con decreto ministeriale.

Si è trattato del riconoscimento del sistema di garanzie assicurato dall'intervento notarile, sul piano della certezza dell'identità e della capacità delle parti, della verifica di legittimità (anche con riferimento all'oggetto sociale: *è noto che in altri paesi europei la società semplificata è legata ad una standardizzazione anche dell'oggetto*), del controllo antiriciclaggio e della certezza giuridica in genere, assicurata anche dall'alimentazione dei pubblici registri con dati affidabili, provenienti da atti autentici.

Certo, il legislatore del 2012 ha imposto al notariato un sacrificio rilevante: l'assoluta gratuità della prestazione professionale, per la quale non è riconosciuto nemmeno un rimborso spese; si tratta, evidentemente, di una notevole compressione del diritto al compenso del notaio-lavoratore, che poteva e può essere sopportata e giustificata solo in quanto eccezionale. Ciò anche alla luce degli interventi liberalizzatori dello stesso DL 1/2012, che hanno costituito oggettivamente un attentato allo statuto

stesso dell'attività del notaio, quale soggetto privato esercente pubbliche funzioni.

Tra l'altro appare francamente incongruo che tra tutti i soggetti coinvolti nello start up di impresa (il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha calcolato in circa 8.000 euro il costo dell'avvio di impresa), l'unico chiamato a "contribuire" in proprio sia il notaio.

Di qui la proposta del CNN di superare la gratuità, eventualmente con la previsione di un compenso/rimborso fissato per legge o per decreto, anche in misura ridotta per incentivare e facilitare l'accesso a tale forma di imprenditorialità, purché strettamente connesso alla stipulazione di un atto costitutivo in tutto e per tutto conforme al modello standard ministeriale, senza alcuna deroga, così come è previsto nelle altre legislazioni europee che conoscono istituti analoghi.

Uguualmente, senza trascurare di evidenziare, anche energicamente ove del caso, gli aspetti diciamo di criticità, l'atteggiamento del Notariato italiano è sempre stato e intende continuare ad essere quello di guardare - da un punto di vista tecnico particolarmente qualificato ed anche in considerazione della diffusa presenza sul territorio- alla funzionalità degli istituti giuridici con i

quali è chiamato a misurarsi, proponendosi come interlocutore tecnico per contribuire alla soluzione dei problemi, in un percorso di concertazione con il decisore politico e gli altri soggetti coinvolti.

In quest'ottica, con riferimento alle srls, il CNN aveva elaborato già nelle settimane precedenti al DL 76/2013 una proposta di riforma delle srls e delle srlcr, di cui vi parlerà più ampiamente il Collega Zabban.

L'idea base di detta proposta, che dopo l'emanazione del Decreto ha costituito la piattaforma per il percorso di concertazione che su tale specifico argomento si è ormai avviato, è proprio nel senso che detto istituto funzioni, che serva allo scopo cui è destinato: incentivare il fare impresa, anche per favorire l'occupazione.

Difatti, difficilmente può sostenersi che l'istituto -come è oggi- funzioni, che abbia raggiunto gli obiettivi perseguiti. Anzitutto lo dicono i dati numerici (brillantemente esposti dal dott. Adamo): a fronte di circa 1.300.000 srl esistenti, le srls sono 8620 (al 31 maggio 2013) e le srlcr sono 4353 (alla stessa data); parliamo, complessivamente, di meno dell'1%. Non solo, ma di tali 12.973 società quelle attive sono solo 5204 (meno del 40%), mentre ben 7740 società risultano inattive e 29 addirittura sono già state sciolte.

Se poi guardiamo agli addetti (quindi al tema dell'occupazione) scopriamo (dati Unioncamere al 31

marzo 2013), che ben 8743 società dei nuovi tipi (oltre i 2/3) non hanno addetti, 539 hanno 1 addetto, 372 hanno da 2 a 5 addetti, 56 hanno da 6 a 9 addetti e solo 26 società hanno almeno 10 addetti (quattro quelle sopra i venti addetti).

E' vero che con riferimento all'economia del nostro Paese viene spesso evidenziata una realtà positivamente caratterizzata da una grande quantità di piccole imprese ("piccolo è bello" si dice), ma è indiscutibile che l'attrazione dei capitali stranieri e la stessa possibilità di essere protagonisti sul mercato globale richiede la capacità di misurarsi con dimensioni d'impresa ragguardevoli.

Forse bisogna che tutti prendano atto che tra costituire una società e "fare impresa" (cioè creare lavoro e ricchezza, creare sviluppo economico), c'è differenza. E la differenza, probabilmente, si chiama innanzitutto investimenti: fare impresa richiede investimenti, presuppone la patrimonializzazione dell'imprenditore, anche in funzione dell'accesso al credito e della sua credibilità sul mercato.

In realtà la srls può effettivamente avere un ruolo quale strumento per l'ingresso "agevolato" nel mondo imprenditoriale, uno strumento, però, che deve necessariamente evolvere e progredire in termini

anzitutto di capacità economica, di patrimonializzazione.

La società con 1 euro di capitale può essere un incentivo al fare impresa, ma perché diventi una soluzione efficace il suo patrimonio deve essere molto più robusto!

Partendo da tale considerazione, uno dei punti centrali della proposta cui vi accennavo è, appunto, quello di **prevedere per la srls l'obbligo di un accantonamento a riserva rafforzato, fino a quando il patrimonio sociale non abbia raggiunto l'importo del capitale minimo della srl ordinaria.**

L'idea di fondo, in sostanza, è che la disciplina dell'istituto in esame, per essere efficace, non può limitarsi alla fase della costituzione, ma deve preoccuparsi anche della vita dell'impresa, con l'obiettivo di incentivarla ed accompagnarla verso un irrobustimento tale da consentirle di stare da protagonista in un mercato sempre più globalizzato.

E' con questa idea che il notariato si è rapportato ed intende rapportarsi, in un'ottica di condivisione con i protagonisti della vita economica e della politica ed in funzione della crescita del Paese, alla questione evocata dal titolo di questa tavola rotonda: l'impresa di fare impresa.

Enrico Maria Sironi